



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 72 del 25/01/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 del 29/01/2019

I Direzione “Affari Generali – Legali e del Personale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di 86 giorni di congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 1125.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTA l’istanza del 21/01/2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 22/01/2019 al n. 1862/19, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 86 giorni di congedo straordinario retribuito, a decorrere dal 04/02/2019, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell’art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall’art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della VII Direzione “Affari Territoriali e Comunitari” Ing. Armando Cappadonia;

VISTO il Verbale medico del 22/09/2017, agli atti dell’Ente, dal quale risulta che il coniuge del dipendente è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione nel mese di aprile 2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1008 del 09/10/2017, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata, è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge;

LETTO l’art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l’art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l’altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all’assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D. Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, pertanto, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo straordinario retribuito;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione da parte dell'INPS, si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge del dipendente, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale di mancata conferma, con il conseguente ricalcolo delle ferie spettanti;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di mesi 12 di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i giorni 86 richiesti ai 12 mesi già usufruiti, il dipendente totalizzerà mesi 12 e giorni 86 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.503/Gab del 04/01/2016;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 86 giorni di congedo straordinario retribuito, dal 04/02/2019 al 30/04/2019, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Messina li 24/01/2019

Il Responsabile dell'Ufficio

Maria Giovanna Turrisi

Il Responsabile del Servizio P.O.

Dott. Felice Sparacino

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

AUTORIZZARE il dipendente con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 86 giorni di congedo straordinario retribuito, dal 04/02/2019 al 30/04/2019, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie";

Al Dirigente della VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari";

Al Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Messina lì

IL DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Lì

Avv. Anna Maria Tripodo